



**Recepimento della riforma di Basilea 3  
nell'ordinamento europeo**

***CRR 3: le principali novità per le imprese***

Roma, 18 luglio 2024  
Confindustria

# INTRO. LA DISCIPLINA PRUDENZIALE BANCARIA E I REQUISITI PATRIMONIALI

La disciplina prudenziale bancaria prevede l'obbligo di detenere **capitale** commisurato all'attivo, inteso non come attivo contabile ma come **attivo ponderato per il rischio (RWA, Risk Weighted Assets)**


Le regole per la determinazione degli **elementi computabili come capitale** e per il **calcolo degli RWA** si sono evolute nel tempo.

Nella normativa prudenziale sono stati anche introdotti altri presidi (requisiti di liquidità e di leva finanziaria, regole di governance e sulle remunerazioni, ...)

ATTIVO	PASSIVO E PN
<p>IMPIEGHI DELLA BANCA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▫ crediti alle famiglie</li><li>▫ crediti alle imprese</li><li>▫ crediti ai clienti</li></ul>	<p>CAPITALE DI DEBITO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▫ depositi</li><li>▫ obbligazioni</li><li>▫ ...</li></ul>
<p>Perdita</p>	<p><del>CAPITALE ROTONDO</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▫ riserve</li></ul>

Schema semplificato del bilancio (stato patrimoniale) di una banca

Le novità introdotte con il pacchetto bancario vertono principalmente sulle regole per la determinazione degli **RWA**



# INTRO. OVERVIEW DELLE NOVITA' INTRODOTTE

Basel Committee on Banking Supervision

Basel III: Finalising post-crisis reforms

Basel Committee on Banking Supervision

Minimum capital requirements for market risk

January 2010 (and February 2010)

EUROPEAN BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

**Rischio di credito**  
*Approccio standard*  
*Modelli interni*

**Rischio operativo**

**Rischio CVA**

**Leverage ratio**  
*(G-SII + affinamento)*

**Rischio di mercato**

**OUTPUT FLOOR**

CRR3

CRD VI

2024/1623

REGOLAMENTO (UE) 2024/1623 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
 del 31 maggio 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

prezta trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) In risposta alla crisi finanziaria mondiale del 2008-2009, l'Unione ha avviato una riforma di ampio respiro del quadro prudenziale per gli enti, quale definito nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di aumentare la resilienza del settore bancario dell'Unione. Uno degli elementi principali della riforma è costituito nell'introduzione delle norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), in particolare la cosiddetta «riforma di Basilea III» e i conseguenti principi di Basilea III. Grazie a tale riforma, il settore bancario dell'Unione è entrato nella crisi della COVID-19 con un buon risultato. Tuttavia, sebbene il livello complessivo di capitale presente negli enti dell'Unione sia con generale soddisfazione, alcune delle problematiche individuate a seguito della crisi finanziaria mondiale devono ancora essere affrontate.

(2) Per affrontare tali problematiche, garantire certezza del diritto e dare prova dell'impegno dell'Unione al suo patto di resilienza nel G20, e della massima importanza attuare fedelmente nel diritto dell'Unione gli elementi in sostegno della riforma di Basilea III concordata nel 2017 (equivalente definitivo di Basilea III). Allo stesso tempo, l'attuazione dovrebbe evitare un aumento significativo dei requisiti patrimoniali complessivi per il sistema bancario dell'Unione nel suo complesso e tenere conto delle specificità dell'economia dell'Unione. Laddove possibile, eventuali adeguamenti delle norme internazionali dovrebbero essere applicati in via transitoria. L'attuazione dovrebbe contribuire ad evitare svantaggi competitivi per gli enti dell'Unione, in particolare nel settore delle attività di negoziazione nel contesto delle quali tali enti competono direttamente con i loro omologhi internazionali. Inoltre, con l'attuazione del quadro definitivo di Basilea III, l'Unione porta a termine un processo decennale di riforma. In tale contesto, l'Unione dovrebbe effettuare una valutazione globale del suo sistema bancario, tenendo conto di tutte le dimensioni pertinenti. La Commissione dovrebbe essere incaricata di effettuare un riesame olistico del quadro per i requisiti prudenziali e di vigilanza. Tale riesame dovrebbe tenere conto non solo dei vari tipi di forme societarie, strutture e modelli aziendali in tutta l'Unione ma anche dell'attuazione dell'output floor. Tale riesame dovrebbe inoltre tenere conto dell'attuazione dell'output floor nell'ambito delle norme prudenziali in materia di capitale e liquidità, nonché del suo livello di applicazione. Il riesame dovrebbe valutare se l'output floor e il suo livello di applicazione garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria nell'Unione, tenendo conto degli sviluppi a livello dell'Unione e dell'unione bancaria in tutte le sue dimensioni. A tale

(1) GU C 311 del 16.8.2012, pag. 14.  
 (2) GU C 268 del 20.7.2012, pag. 40.  
 (3) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2014.  
 (4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (CE) n. 448/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

EL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj>

1/159

\* I membri degli organi di governance dell'autorità competente presentano una dichiarazione di interessi su base

(1) GU C 243 del 10.8.2012, pag. 57.  
 (2) Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2014.  
 (3) Direttiva 2013/116/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale negli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga la direttiva 2006/48/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 15).  
 (4) Regolamento (CE) n. 1593/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 719/2009/CE e abroga la decisione 2009/783/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

EL: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1616/oj>

1/60

**ESG**  
**P3DH**  
**Fit & Proper**

# INTRO. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE

**CRR3**

Publicazione in  
Gazzetta Ufficiale

Data di  
applicazione

1/1/2025

	2021				2022				2023				2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Q1	Q2	Q3	Q4																				
Proposta della Commissione																								
Consultazione ("Have-your-say")																								
Orientamento generale Consiglio																								
Emendamenti Parlamento																								
Trilogo																								
Testi definitivi (preparazione e recepimento)																								
Definizione norme attuative (Atti delegati, RTS, GL)																								
Applicazione norme transitorie																								

**EBA ROADMAP ON  
STRENGTHENING THE  
PRUDENTIAL FRAMEWORK**


IMPLEMENTATION TIMELINE OF EBA MANDATES UNDER  
EU BANKING PACKAGE (CRD – CRR)

Integralmente  
a regime

# INTRO. MANDATI EBA: NORME ATTUATIVE E RAPPORTI

## EBA ROADMAP ON STRENGTHENING THE PRUDENTIAL FRAMEWORK

IMPLEMENTATION TIMELINE OF EBA MANDATES UNDER EU BANKING PACKAGE (CRD – CRR)



# Principali punti di attenzione legati al credito alle imprese

1. TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEL CREDITO CORPORATE
  - a. PONDERAZIONE DI RISCHIO
  - b. SME SUPPORTING FACTOR
  - c. GRANDI IMPRESE (ESCLUSE DALL'AIRB)
2. FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
  - a. INFRASTRUCTURE SUPPORTING FACTOR
  - b. SPECIALISED LENDING
3. EQUITY
4. REAL ESTATE
  - a. IPRE/NON IPRE
  - b. TERRENI AGRICOLI
  - c. ESPOSIZIONI VERSO IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI (ADC)
5. LEASING
6. ESPOSIZIONI GARANTITE DA CONFIDI
7. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO (GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI): FATTORI DI CONVERSIONE CREDITIZIA
8. FORBEARANCE
9. OF E TRANSITIONAL
10. ESG

# 1. TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEL CREDITO CORPORATE: PONDERAZIONE DI RISCHIO

## METODO STANDARDIZZATO – REGOLA BASE (ART. 122 CRR3)

### ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE CON RATING - Art. 122 CRR3

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %

### ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE SENZA RATING - Art. 122 CRR3

Esposizioni verso imprese senza rating

100%



#### Punti di interesse

- Riduzione (dal 100% al 75%) del fattore di ponderazione di rischio attribuito alle esposizioni verso imprese che rientrano nella classe 3 di merito di credito rilasciata da un'agenzia di rating riconosciuta, in linea con gli standard di Basilea 3.

# 1. TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEL CREDITO CORPORATE: SME SUPPORTING FACTOR

## TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI VERSO PMI (ART. 501 CRR3)

### SME Supporting Factor- Fattore di sostegno alle PMI

- Si tratta di uno "sconto" applicabile al fattore di ponderazione del rischio dei finanziamenti verso le PMI (fatturato annuo fino a 50 mln di euro);
- È stata **confermata** la **formulazione definita nell'ambito della CRR 2**, secondo la quale lo SME Supporting Factor è pari allo **0,76 per i finanziamenti fino a 2,5 mln di euro e allo 0,85** per le (eventuali) quote di finanziamenti **superiori ai 2,5 mln di euro**;
- Lo SME Supporting Factor si applica alle esposizioni verso le PMI, anche se classificate in portafogli diversi dal «corporate» (ovvero alle esposizioni al dettaglio o esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, ma escluse le esposizioni ADC), indipendentemente dall'utilizzo dell'approccio standard o dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali.



### Punti di interesse

- Il settore bancario ha supportato la conferma del fattore di sostegno nella formulazione prevista dall'ordinamento europeo e già applicato dalla CRR2. Il trattamento previsto da BIII+ risultava notevolmente più restrittivo (ossia 85% applicabile solo per l'approccio standard, alle esposizioni verso PMI prive di rating assegnate al portafoglio corporate)

# 1. TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEL CREDITO CORPORATE: GRANDI IMPRESE

## ESCLUSIONE DALL'UTILIZZO DELL'ADVANCED INTERNAL RATING BASED APPROACH DELLE ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI

### Grandi imprese

- La CRR definisce «grande impresa», qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di euro o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di euro;
- Per le banche è difficile ottenere stime affidabili della perdita in caso di default (LGD) per le esposizioni verso grandi imprese, poiché queste presentano bassi livelli di default osservati;
- Il regolamento ha pertanto escluso per queste esposizioni il ricorso all'uso dei modelli avanzati di calcolo di rating interni (AIRB) (art. 151 CRR3).

### Punti di interesse

- La stessa limitazione è prevista anche per esposizioni verso enti o altri soggetti del settore finanziario.

## 2. FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE: SUPPORTING FACTOR

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI VERSO PROGETTI INFRASTRUTTURALI DI ELEVATA QUALITÀ (ART. 501 BIS CRR3)

#### Infrastructure supporting factor- Fattore di sostegno alle infrastrutture

- Il nuovo regolamento conferma quanto introdotto dalla CRR2 ovvero un fattore di sconto (25%) applicabile alla ponderazione di rischio prevista per il **FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE** tramite progetti che rispettino una serie di criteri in grado di ridurre il rischio e migliorare la prevedibilità dei flussi di cassa;
- Il CRR3 modifica il criterio riportato alla lettera o) dell'art. 501 bis: *«per le esposizioni sorte dopo il 1° gennaio 2025, il debitore ha condotto una valutazione per stabilire che le attività finanziate **contribuiscono positivamente** a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e **non arrecano un danno significativo** agli altri obiettivi di cui a tale articolo, o che le attività finanziate non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale articolo.»*

#### Punti di attenzione

- Il nuovo testo rafforza, rispetto alla CRR2, il riferimento del **progetto** ai fattori ambientali, richiedendo che la valutazione condotta dal debitore abbia come scopo quello di attestare che il progetto **contribuisca positivamente a uno degli obiettivi ambientali indicati nel regolamento sulla "Tassonomia"**, e che non arrechi danni significativi a nessuno degli altri obiettivi ambientali o che ne sia neutrale.

## 2. FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE: SPECIALISED LENDING

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 122 BIS CRR3)

- L'attività di finanziamento specializzato è svolta con l'ausilio di una società veicolo che si qualifica nell'operazione come un soggetto debitore, per la quale la redditività dell'investimento è la fonte primaria di rimborso del finanziamento ottenuto. Gli accordi contrattuali del modello di finanziamento specializzato forniscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività finanziate, mentre la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato da tali attività.

#### Specialised Lending- Classi

- a) Finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (*Object finance*)
- b) Finanziamento su merci (*Commodities finance*)
- c) Finanza di progetto (*Project finance*)

#### PONDERAZIONI DI RISCHIO

#### ESPOSIZIONI DA FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI CON RATING - Art. 122 bis CRR3

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6
Fattore di ponderazione del rischio	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %

## 2. FINANZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE: SPECIALISED LENDING

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 122 BIS CRR3)

#### ESPOSIZIONI DA FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI SENZA RATING - Art. 122 bis CRR3

#### PONDERAZIONI DI RISCHIO

RW: 100%



SE L'ESPOSIZIONE E'  
CLASSIFICABILE COME  
DI ALTA QUALITÀ

laddove non si applichi la  
rettifica ai requisiti di fondi  
propri (l'ISF) previsti all'art.  
501 bis CRR3

RW: 80%

a) Finanziamento di  
attività materiali a  
destinazione specifica  
(*Object finance*)

Se l'esposizione soddisfi  
tutti i criteri elencati  
all'art. 495 ter -  
Disposizione transitoria  
applicabile fino al  
31/12/2032

c) Finanza di progetto  
(*Project finance*)

Se il progetto è in fase  
operativa e se soddisfi  
tutti i criteri elencati  
all'art. 122 bis comma 3  
c)

### 3. EQUITY

#### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE (ART. 133 CRR3)

Non è più ammesso l'uso dei modelli interni

Articolo 133  
Esposizioni in strumenti di capitale

#### REGOLA GENERALE

RW: 250%

Articolo 133 (3)

#### TRATTAMENTI SPECIFICI

esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di **programmi legislativi** destinati a stimolare determinati settori dell'economia

RW: 100%

Articolo 133 (5)

*i programmi devono prevedere consistenti sovvenzioni o garanzie pubbliche, qualche forma di vigilanza pubblica, restrizioni agli investimenti, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all'ubicazione geografica e ad altri fattori*



Esposizioni di natura speculativa e venture capital (escl. relazioni a lungo termine, cioè oltre 3 anni)


RW: 400%

Articolo 133 (4)

Articolo 495 bis: disposizioni transitorie per l'uscita dai modelli interni (RW pari al maggiore tra la ponderazione calcolata con i modelli interni e ponderazioni regolamentari crescenti fino al 250% e 400% rispettivamente, a regime nel 2030)


## 4. REAL ESTATE : NON IPRE

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 124 CRR3)




## 4. REAL ESTATE: NON IPRE

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 124 CRR3)



## 4. REAL ESTATE: IPRE

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU IMMOBILI RESIDENZIALI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 124 CRR3)




#### Tabella delle ponderazioni per Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali IPRE

(secondo quanto previsto all'art. 125 (1) e 125 (2))

	ETV ≤ 50%	50% < ETV ≤ 60%	60% < ETV ≤ 80%	80% < ETV ≤ 90%	90% < ETV ≤ 100%	ETV > 100%
Loan splitting approach RW	20%		Unsecured RW			
Whole Loan approach RW	30%	35%	45%	60%	75%	105%

## 4. REAL ESTATE: IPRE

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA IPOTECHE SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 124 CRR3)



**Tabella delle ponderazioni per Esposizioni garantite da ipoteche su immobili commerciali - IPRE**

(secondo quanto previsto all'art. 126 (2))

	ETV ≤ 60%	60% < ETV ≤ 80%	ETV > 80%
Whole Loan Approach RW	70%	90%	110%


## 4. REAL ESTATE: ADC

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE, LO SVILUPPO E LA COSTRUZIONE DI TERRENI (ART. 126 BIS CRR3) – METODO STANDARDIZZATO



## 4. REAL ESTATE: TERRENI AGRICOLI

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA TERRENI AGRICOLI NEL METODO STANDARDIZZATO (ART. 124 CRR3)



Ai sensi dell'art. 505, l'EBA redige, entro il 31/12/2030, una relazione sull'impatto dei requisiti prudenziali sui finanziamenti agricoli, avendo riguardo tra le altre anche di i) un fattore di ponderazione del rischio dedicato per i requisiti di fondi propri; ii) se del caso, criteri giustificati sul piano prudenziale per l'applicazione di tale fattore di ponderazione del rischio dedicato, comprese le pratiche agricole, nonché l'inclusione delle esposizioni nelle classi di esposizioni verso imprese, al dettaglio o garantite da ipoteche su beni immobili; iii) l'allineamento alla Strategia dal produttore al Consumatore e l'impatto ambientale ai sensi del Regolamento sulla Tassonomia.

Sulla base di tale relazione, la Commissione Europea sottoporrà al Parlamento e al Consiglio Europeo, una proposta legislativa.

Entro il 31/12/2027, l'EBA elabora una relazione intermedia sull'impatto delle prescrizioni sui finanziamenti agricoli.

## 5. LEASING

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI IN LEASING

- Nell'art. 495 quater, la CRR 3 prevede uno specifico mandato all'EBA per redigere una relazione sul leasing entro il 10 luglio 2027, nella quale saranno esaminati gli input floor da utilizzare negli approcci di internal rating e le ponderazioni di rischio previste invece nell'approccio standardizzato. Basandosi su questa relazione, la Commissione Europea dovrà presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio una proposta legislativa specifica sul leasing entro il 31 dicembre 2028.
- Nell'ambito dell'Articolo 124 (7), si prevede che l'esposizione in leasing immobiliare venga qualificata al pari di un'esposizione garantita da beni immobili, riconoscendo, pertanto, il bene, concesso in leasing, come garanzia e riducendo le ponderazioni di rischio ad esso applicate.
- Infine, secondo quanto stabilito all'art. 121, il regolamento riconosce requisiti patrimoniali inferiori per i finanziamenti verso le società di leasing regolamentate e vigilate (vedi slide seguente).

## 6. ESPOSIZIONI GARANTITE DA CONFIDI

### TRATTAMENTO PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI GARANTITE DA CONFIDI VIGILATI METODO STANDARDIZZATO (ART. 121 CRR3)

Art. 121  
Esposizioni verso  
enti privi di rating

Viene eliminato il riferimento alla classe di merito di credito dell'amministrazione centrale di appartenenza dell'ente interessato, e prevista la collocazione dell'ente in una delle 3 classi di rischio (A,B e C) in funzione della valutazione di rischio di credito dell'ente sulla base di requisiti disciplinati all'art. 121(1)

Valutazione del rischio di credito	A	B	C
Fattore di ponderazione del rischio per esposizioni di breve termine	20%	50%	150%
Fattore di ponderazione del rischio	40%	75%	150%

TRATTAMENTO FAVOREVOLE: 30% (ART. 121 (2 B)) CRR3)

Per le esposizioni che rientrano nella Classe di rischio A e che non sono classificate come a breve termine, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il coefficiente di capitale primario di classe 1 è pari o superiore al 14%;
- il coefficiente di leva finanziaria è pari o superiore al 5%.

# 7. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO (GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI): FATTORI DI CONVERSIONE CREDITIZIA

CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE DA PONDERARE NEL CASO DEGLI IMPEGNI  
(ES. APERTURE DI CREDITO, GARANZIE, ECC.) - (ART. 111 CRR3 - ANNEX I)

Art. 111  
Valore dell'esposizione

L'articolo 111 CRR detta le regole per determinare, a partire dall'ammontare del credito, il valore dell'esposizione a fini prudenziali, cioè il valore che va moltiplicato per il fattore di ponderazione (RW) per calcolare il requisito patrimoniale. Nel caso degli impegni (dove l'esposizione non è certa ma è potenziale), il valore da assoggettare a ponderazione si determina moltiplicando l'ammontare dell'impegno - es. il fido accordato ma non utilizzato - per un coefficiente (che in sostanza mira a rappresentare la probabilità che l'esposizione si materializzi). Tale coefficiente può essere determinato con un approccio standardizzato (applicazione di un coefficiente regolamentare) oppure attraverso modelli interni; nel nuovo quadro la possibilità di ricorrere ai modelli interni per stimare il coefficiente viene fortemente limitata (in pratica alle sole esposizioni revolving).

Art. 111 (2)

Nell'approccio di tipo standardizzato le varie tipologie di impegni sono assegnate a cinque categorie («bucket»), a ciascuna delle quali è associato un coefficiente:

Art. 111 (3)

bucket 1 → **100 %**  
bucket 2 → **50 %**  
bucket 3 → **40 %**  
bucket 4 → **20 %**  
bucket 5 → **10 %**

IL NUMERO DI BUCKET PASSA DA 4 A 5

LE TIPOLOGIE DI IMPEGNI ASSOCIATI A CIASCUN BUCKET SONO INDICATE NELL'ANNEX I

Art. 111 (4)

In base alle nuove regole, vanno trattate come impegni, e quindi assoggettate a requisito patrimoniale, anche le proposte non ancora accettate dal cliente

# 7. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO (GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI): FATTORI DI CONVERSIONE CREDITIZIA

CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE DA PONDERARE NEL CASO DEGLI IMPEGNI  
(ES. APERTURE DI CREDITO, GARANZIE, ECC.) - (ART. 111 CRR3 – ANNEX I)

**Annex I**

*RTS EBA  
IN VIA DI DEFINIZIONE*

*Ad ogni bucket vanno associati anche gli impegni che presentano un rischio analogo a quelli elencati*

**bucket 1 → 100 %**

- Derivati su crediti e garanzie generali d'indebitamento, comprese lettere di credito standby che servono da garanzia finanziaria per prestiti e titoli, e accettazioni, comprese girate aventi carattere di accettazioni, nonché eventuali altri sostituti del credito diretto;
- contratti di vendita e di vendita con patto di riacquisto e cessioni di attività pro solvendo nel contesto delle quali il rischio di credito rimane in capo alla banca;
- titoli concessi in prestito o forniti dalla banca a titolo di garanzia reale, compresi i casi in cui derivano da operazioni del tipo pronti contro termine;
- acquisti a termine di attività, depositi forward e azioni e titoli parzialmente pagati, che rappresentano impegni con utilizzo certo;
- elementi fuori bilancio che costituiscono un sostituto del credito non inclusi in altri bucket

**bucket 2 → 50 %**

- Agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF)
- fideiussioni a garanzia di corretta esecuzione o di offerte, garanzie e lettere di credito standby relative a particolari operazioni e simili (esclusi gli elementi fuori bilancio relativi al trade finance nel 4);

**bucket 3 → 40 %**

Importo non utilizzato degli impegni, se non rientra in altre categorie

# 7. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO (GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI): FATTORI DI CONVERSIONE CREDITIZIA

CALCOLO DEL VALORE DELL'ESPOSIZIONE DA PONDERARE NEL CASO DEGLI IMPEGNI  
(ES. APERTURE DI CREDITO, GARANZIE, ECC.) - (ART. 111 CRR3 – ANNEX I)

## Annex I

*Ad ogni bucket vanno associati anche gli impegni che presentano un rischio analogo a quelli elencati*

bucket 4 → 20 %

Impegni relativi al trade finance:

- garanzie, comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia, e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito;
- lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti del credito;
- lettere di credito commerciali autoliquidanti e a breve termine derivanti da operazioni mercantili, in particolare crediti documentari garantiti dalla spedizione sottostante (banca ordinante o accettante)

bucket 5 → 10 %

*RTS EBA  
IN VIA DI DEFINIZIONE*

- Importo non utilizzato degli impegni revocabili incondizionatamente;
- importo non utilizzato di linee di credito al dettaglio per le quali le clausole contrattuali consentono alla banca di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori;
- aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione, revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore

Art. 495 quinquies

Oggi per gli impegni sotto forma di aperture di credito cancellabili incondizionatamente non è previsto requisito patrimoniale (coefficiente pari a zero), mentre nel nuovo quadro rientrano nel bucket 5 (coefficiente pari al 10%)

**Regime transitorio:**

- coefficiente pari a zero fino a fine 2029
- incremento graduale fino al 2032 (a regime 2033)



## 8. FORBEARANCE

### MANDATO PER LA REVISIONE DELLA DEFINIZIONE DI «RIDOTTA OBBLIGAZIONE FINANZIARIA» AI FINI DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT (ART. 178 CRR3)

Art. 178  
Default di un debitore o  
di una linea di credito

Il mandato, contenuto nel comma 7 dell'art. 178 CRR3, prevede che l'EBA aggiorni le Guidelines sulla definizione di default, tenendo in considerazione la necessità di incoraggiare le banche a proporre ristrutturazioni del debito proattive, preventive e significative, a sostegno dei debitori che si trovano in situazioni di difficoltà solo temporanee, e quindi in particolare lasciare alle banche sufficiente flessibilità nella concessione di misure di tolleranza (forbearance)

Orientamenti EBA sulla definizione di default  
(EBA/GL/2016/07)

Regola  
attuale:

**Delta  
NPV  
>1%**


la concessione di una misura di tolleranza (modifica dei termini contrattuali di un prestito per far fronte a una difficoltà finanziaria presente o probabile), comporta l'automatica classificazione a default del cliente se si ha una "obbligazione finanziaria ridotta" da parte del debitore, ovvero una riduzione del flusso di cassa atteso della banca sulla base del nuovo piano di pagamento anche solo dell'1% rispetto al flusso di cassa originario.

Richieste del mondo bancario:

- Incremento della soglia
- Esclusione delle moratorie concesse in occasione di emergenze

## 9. OUTPUT FLOOR E NORME TRANSITORIE


LIMITE MINIMO AL LIVELLO DI RWA PER LE BANCHE CHE APPLICANO I MODELLI INTERNI  
(ART. 92 CRR3 – ART. 465 DISPOSIZIONI TRANSITORIE)



# I fattori ESG nel business bancario

- **L'attenzione sui fattori ESG come risk drivers**
- Gli interventi in CRD 6 e CRR 3

# Report EBA - Rischi per le imprese non finanziarie associati ai fattori connessi al cambiamento climatico



# Rischio Climatico: rappresentazione schematica dei canali di trasmissione dalle imprese non finanziarie alle banche per il rischio di credito

EFFETTI **DIRETTI E INDIRETTI** SULLE CONTROPARTI CORPORATE, CON IMPATTI ECONOMICI CHE POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE (MA POTENZIALMENTE ANCHE POSITIVAMENTE) SULLA CAPACITÀ DI GENERARE FLUSSI DI CASSA, SUL GRADO DI INDEBITAMENTO AZIENDALE E SUL VALORE DEI BENI EVENTUALMENTE A GARANZIA, CON RICADUTE FINALI SIA SUL PARAMETRO DI **PROBABILITÀ DI INSOLVENZA (PD – PROBABILITY OF DEFAULT)** CHE DI **PERDITA DATO IL DEFAULT (LGD – LOSS GIVEN DEFAULT)**.



**CRR**

**ART. 4 «DEFINIZIONI»**

**NUOVO PUNTO 154 VIENE INSERITA LA SEGUENTE  
DEFINIZIONE**

**“ESPOSIZIONI SOGGETTE ALL’IMPATTO DI FATTORI  
AMBIENTALI O SOCIALI”:** ESPOSIZIONI CHE OSTACOLANO  
L’AMBIZIONE DELL’UNIONE DI CONSEGUIRE I PROPRI OBIETTIVI  
NORMATIVI RELATIVI AI FATTORI ESG, IN UN MODO CHE POTREBBE  
AVERE UN IMPATTO FINANZIARIO NEGATIVO SUGLI ENTI NELL’UNIONE

# I fattori ESG nel business bancario

- L'attenzione sui fattori ESG come risk drivers
- **Gli interventi in CRD 6 e CRR 3**

# Non sono previsti in testi finali fattori di aggiustamento (+/-) dei RW in funzione della esposizione ai risk drivers ESG ma....

## CRR RECITAL 54

I FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE POSSONO AVERE UN IMPATTO **POSITIVO** O **NEGATIVO** SUI RISULTATI FINANZIARI O SULLA SOLVIBILITÀ DI UN SOGGETTO, DI UN EMITTENTE SOVRANO O DI UNA PERSONA FISICA.

## CRD ART. 104 POTERI DI VIGILANZA

.....LE AUTORITÀ COMPETENTI HANNO ALMENO IL POTERE DI:

.....

- m) IMPORRE AGLI ENTI DI RIDURRE I RISCHI DERIVANTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE DA FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE, COMPRESI QUELLI DERIVANTI DAL PROCESSO DI AGGIUSTAMENTO E DALLE TENDENZE DI TRANSIZIONE NEL CONTESTO DEI PERTINENTI OBIETTIVI GIURIDICI E NORMATIVI DELL'UNIONE, DEGLI STATI MEMBRI O DI PAESI TERZI **MEDIANTE ADEGUAMENTI DELLE LORO STRATEGIE IMPRENDITORIALI, DELLA LORO GOVERNANCE E DELLA LORO GESTIONE DEI RISCHI** AL CUI FINE POTREBBE ESSERE CHIESTO DI RAFFORZARE GLI OBIETTIVI, LE MISURE E LE AZIONI INCLUSI NEI RISPETTIVI PIANI DA ELABORARE A NORMA DELL'ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2;

## ***CRR RECITAL 55***

AL FINE DI GARANTIRE CHE LE **AUTORITÀ** COMPETENTI DISPONGANO DI DATI DETTAGLIATI, COMPLETI E COMPARABILI AI FINI DI UNA VIGILANZA EFFICACE, LE INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI AI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE DOVREBBERO ESSERE INCLUSE NELLE **SEGNALAZIONI PER FINI DI VIGILANZA** DEGLI ENTI.

AL FINE DI GARANTIRE UNA TRASPARENZA COMPLETA NEI CONFRONTI DEI **MERCATI**, LE **INFORMATIVE** SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE DOVREBBERO INOLTRE ESSERE ESTESE A TUTTI GLI ENTI.

## ***CRR RECITAL 56***

LE AUTORITÀ COMPETENTI E I PARTECIPANTI AL MERCATO DOVREBBERO PERTANTO BENEFICIARE DI UNA MAGGIORE TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI RIGUARDO ALLE LORO ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SETTORE DEI COMBUSTIBILI **FOSSILI**, COMPRESA LA LORO ATTIVITÀ IN RELAZIONE ALLE FONTI ENERGETICHE **RINNOVABILI**.

# Le disposizioni in materia di reporting e disclosure ESG (2 di 2)

## **CRR ART. ARTICOLO 430**

### **SEGNALAZIONI SUI REQUISITI PRUDENZIALI E INFORMAZIONI FINANZIARIE**

1. GLI ENTI SEGNALANO ALLE LORO AUTORITÀ COMPETENTI:

...OMISSIS

- h) LE LORO ESPOSIZIONI AI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE, TRA CUI:
  - i) LE LORO ESPOSIZIONI NUOVE ED ESISTENTI VERSO SOGGETTI DEL SETTORE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI;
  - ii) LE LORO ESPOSIZIONI A RISCHI FISICI E RISCHI DI TRANSIZIONE

E' necessario che le imprese condividano con le banche il proprio posizionamento attuale e prospettico lungo le dimensioni ESG

## **CRR ARTICOLO 449 BIS**

### **INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (RISCHI ESG)**

1. **GLI ENTI PUBBLICANO** INFORMAZIONI SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE DISTINGUENDO TRA RISCHI AMBIENTALI, RISCHI SOCIALI E RISCHI DI GOVERNANCE E, PER QUANTO RIGUARDA I RISCHI AMBIENTALI, TRA RISCHI FISICI E RISCHI DI TRANSIZIONE.

2. **AI FINI DEL PARAGRAFO 1**, GLI ENTI PUBBLICANO INFORMAZIONI SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE, TRA CUI:

- a) L'IMPORTO TOTALE DELLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI DEL SETTORE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI;
- b) IL MODO IN CUI GLI ENTI INTEGRANO I RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE INDIVIDUATI NEI PROCESSI E NELLA STRATEGIA DI BUSINESS, NONCHÉ NELLA GOVERNANCE E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO.

....OMISSIS ....L'EBA DEVE PUBBLICARE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER SPECIFICARE MODELLI UNIFORMI PER L'INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE TENENDO CONTO DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

## **CRD ART 98**

### **CRITERI TECNICI PER LA REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE**

È STATO AGGIUNTO IL SEGUENTE PUNTO 9

9. LA REVISIONE E LA VALUTAZIONE EFFETTUATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI COMPREDONO **LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI GOVERNANCE E DI GESTIONE DEI RISCHI PREDISPOSTI DAGLI ENTI PER FAR FRONTE AI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE, NONCHÉ LA VALUTAZIONE DELLE ESPOSIZIONI DEGLI ENTI AI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE.** NEL DETERMINARE L'ADEGUATEZZA DEI PROCESSI E DELLE ESPOSIZIONI DEGLI ENTI, LE AUTORITÀ COMPETENTI TENGONO CONTO DEI MODELLI IMPRENDITORIALI DI TALI ENTI.

LE ESPOSIZIONI DEGLI ENTI AI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE SONO VALUTATE ANCHE SULLA BASE DEI PIANI DEGLI ENTI DA ELABORARE A NORMA DELL'ARTICOLO 76, PARAGRAFO 2. I PROCESSI DI GOVERNANCE E DI GESTIONE DEL RISCHIO DEGLI ENTI PER QUANTO RIGUARDA I RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE SONO ALLINEATI AGLI OBIETTIVI DEFINITI IN TALI PIANI.

## I fattori ESG ed i connessi rischi sono richiamati anche

### ***NELL'ARTICOLO 135 (3) CRR***

«ENTRO IL 10 LUGLIO 2025 L'ESMA ELABORA UNA RELAZIONE PER STABILIRE SE I RISCHI ESG SIANO ADEGUATAMENTE RISPECCHIATI NELLE METODOLOGIE DI RATING DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE ECAI E PRESENTA TALE RELAZIONE ALLA COMMISSIONE. SULLA BASE DI TALE RELAZIONE, LA COMMISSIONE PRESENTA, SE DEL CASO, UNA PROPOSTA LEGISLATIVA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ENTRO IL 10 GENNAIO 2026.

***NELL'ARTICOLO 207 CRR SUI REQUISITI REQUISITI PER LE GARANZIE REALI FINANZIARIE*** VIENE SPECIFICATO AL COMMA 4.D) CHE LE BANCHE CALCOLANO IL VALORE DI MERCATO DELLA GARANZIA E LA RIVALUTANO DI CONSEGUENZA CON FREQUENZA ALMENO SEMESTRALE E OGNI QUALVOLTA ABBIANO RAGIONE DI RITENERE CHE SI SIA VERIFICATO UN CALO SIGNIFICATIVO DEL SUO VALORE DI MERCATO; ***LE CONSIDERAZIONI RELATIVE AI FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE INDUCONO A VALUTARE SE SI SIA VERIFICATO UN CALO SIGNIFICATIVO DEL VALORE DI MERCATO DELLA GARANZIA REALE;***

***E ALL'ARTICOLO 208.3.B RELATIVAMENTE ALLA RIVALUTAZIONE PERIODICA DELLE IMMOBILIARI***

## Per concludere....



POSIZIONAMENTO LUNGO LE  
**DIMENSIONI ESG ORMAI**  
**FONDAMENTALE PER TUTTE LE**  
**IMPRESE**, FINANZIARIE E NON, ANCHE  
IN VIRTÙ DELL'ANALISI LUNGO LA  
CATENA DEL VALORE

*PIÙ SVILUPPATA LA PARTE  
CAMBIAMENTO CLIMATICO NELLA E.  
SEMPRE NELLA PARTE AMBIENTALE (E)  
STA ASSUMENDO RILEVANZA LA  
BIODIVERSITÀ E CERTAMENTE ANCHE I  
TEMI SOCIALI SONO IMPORTANTI  
ANCHE SE ANCORA IN EU MENO  
FORMALIZZATI (MANCA UNA  
TASSONOMIA PER LE ATTIVITÀ  
SOCIALMENTE SOSTENIBILI)*



FOCALIZZANDOSI SULLE BANCHE E SUL  
CAMBIAMENTO CLIMATICO, ALLE BANCHE  
È RICHiesto DA NORME EU DI  
**RENDICONTARE** AD ESEMPIO LE  
EMISSIONI DI GAS SERRA ALTERANTI  
FINANZIATE O IL RISCHIO FISICO A CUI  
SONO SOGGETTI GLI IMMOBILI  
RICEVUTI IN GARANZIA

*PER ORA NON CI SONO MISURE DIRETTE DI  
PENALIZZAZIONE PER BANCHE CHE HANNO  
MOLTE ESPOSIZIONI IN ATTIVITÀ NON  
SOSTENIBILI MA POTREBBERO ESSERE  
INTRODOTTE DA EBA CHE GIÀ MONITORA IL  
GREEN ASSET RATIO.*

*COMUNQUE LE BANCHE DEVONO GIÀ  
RACCOGLIERE IN VIRTÙ DI VARIE NORME (ES.  
LOM) LE INFORMAZIONI ESG PER LE PROPRIE  
ESPOSIZIONI*



NELLA **VALUTAZIONE CREDITIZIA** LE BANCHE, A PARITÀ DI ALTRE SITUAZIONI, STANNO INIZIANDO A CONSIDERARE :

- **POSITIVAMENTE** UNA **RIDOTTA** ESPOSIZIONE AI FATTORI DI RISCHIO CLIMATICO (AD ESEMPIO PERCHÉ SI HANNO DEGLI STRUMENTI DI PREVENZIONE O MITIGAZIONE DI FENOMENI COME INONDAZIONI O SICCIITÀ) O UN **BUON POSIZIONAMENTO** NEI FUTURI SCENARI CLIMATICI E DI POLITICHE CLIMATICHE (AD ESEMPIO AZIENDA EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA DEI CONSUMI ENERGETICI)
- MA, ALLO STESSO TEMPO, ANCHE **NEGATIVAMENTE** LA **MANCANZA** DI INFORMAZIONI O EVIDENTI **DEBOLEZZE** LUNGO LE MEDESIME DIMENSIONI

*RISCHIO DI SOTTOVALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE SOLO PER SCARSITÀ DI INFORMAZIONI ESG*

*A PARITÀ DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI BANCHE POTREBBERO INIZIARE A PREFERIRE AZIENDE MEGLIO POSIZIONATE LUNGO GLI ASSI ESG, SOPRATTUTTO RISPETTO AL POSIZIONAMENTO FUTURO (SE STANNO BEN GESTENDO PROSPETTICAMENTE GLI ASPETTI ESG)*



LE INFORMAZIONI DA PRODURRE SONO UN **COSTO PER LE PMI** E ABI AUSPICA CHE IN PRIMIS SIANO RESE DISPONIBILI ALLE BANCHE INFORMAZIONI ESG SULLE SINGOLE IMPRESE CHE SONO IN **DB PUBBLICI** (ES. SONO CENSITI IL DETTAGLIO DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE IMPRESE PER FONTE ENERGETICA) O CHE **SOGGETTI PUBBLICI** ORGANIZZINO MEGLIO O RACCOLGANO INFORMAZIONI **ESG AD HOC** (ES. GEOLOCALIZZAZIONE DELLE SEDI E DEGLI IMPIANTI E DEI MAGAZZINI)

*SONO STATE GIÀ PRESENTATE IN TAVOLI ISTITUZIONALI RICHIESTE IN QUESTO SENSO*

## La view dell'ABI - Tre livelli di dati ESG delle PMI

IN ALCUNI ALTRI PAESI DATI RESI DISPONIBILI DIRETTAMENTE DAI DB AI SOGGETTI INTERESSATI, FACILITANDONE LA RENDICONTAZIONE (ES. CARBON FOOTPRINT IN BOLLETTA)

Esempio



A) DATI ESG DI NATURA AMMINISTRATIVA IN DB PUBBLICI DA RENDERE ACCESSIBILI (ES. SIAPE) O DA IMPLEMENTARE A LIVELLO NAZIONALE

Esempio



B) STANDARD VOLONTARIO PER LE PMI (FRAG VSME O ANALOGHI NAZIONALI) PER INFORMAZIONI ESSENZIALI CHE LE IMPRESE ADERENTI POTREBBERO RENDERE DISPONIBILI A PIÙ STAKEHOLDERS EFFICIENTANDO IL PROCESSO

Questionario banca



C) INFORMAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE PER OBIETTIVI PECULIARI DI OGNI BANCA